06717-21

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Giulio Sarno	-Presidente -	Sent. n. 1431 sez.
Claudio Cerroni		CC – 05/11/2020
Aldo Aceto		R.G.N. 25512/2020
Gianni Filippo Reynaud		
Fabio Zunica	-Relatore-	Motivazione semplificata

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno nel procedimento a carico di (omissis), nato a (omissis);

avverso l'ordinanza del 21-08-2020 dalla Corte di appello di Salerno;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Luigi Cuomo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l'avvocato (omissis), che si riportava alla memoria depositata il 20-10-2020 e insisteva nel chiedere il rigetto del ricorso del Procuratore generale.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 21 agosto 2020, con la quale la Corte di appello di Salerno, provvedendo in ordine alla nota dei CC di (omissis) (omissis) del 14 agosto 2020, decideva di non aggravare la misura dell'obbligo di dimora disposta a carico di (omissis) , condannato alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 3.000 di multa dal G.U.P. presso il Tribunale di Salerno, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, quinto comma, d.P.R n. 309 del 1990, a lui contestato per aver detenuto a fini di spaccio 19,50 grammi di cocaina, fatto accertato in (omissis) l'11 gennaio 2020.

2. Il ricorso è affidato a un unico motivo, con cui il Procuratore generale deduce l'inosservanza degli art. 276 e 299, comma 3 e 4 cod. proc. pen. e la mancanza della motivazione del provvedimento impugnato, osservando che, nel non disporre l'aggravamento della misura, la Corte territoriale aveva introdotto un nuovo elemento sul piano probatorio, costituito dal mancato accertamento dello allontanamento dal territorio dell'imputato, profilo questo non richiesto dagli art. 276 e 299, comma 3 e 4 cod. proc. pen., che invece individuano il presupposto dell'aggravamento non nella violazione delle prescrizioni, ma nella necessità di adeguare lo *status libertatis* all'eventuale sopravvenienza di circostanze tali da far ritenere aggravata l'esigenza cautelare ex art. 274 cod. proc. pen.; la Corte territoriale, una volta constatata l'avvenuta violazione delle prescrizioni, si sarebbe quindi sottratta all'obbligo di motivazione in ordine alla valutazione della pericolosità dell'imputato e rispetto alle esigenze cautelari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Nel prendere atto della nota trasmessa dai CC di (omissis) , la Corte territoriale ha legittimamente deciso di non aggravare, allo stato, la misura dell'obbligo di dimora in quel momento applicata nei confronti di (omissis), rilevando che, se era vero che i militari non avevano rinvenuto l'imputato presso la sua abitazione e presso il bar da lui gestito, era tuttavia altrettanto vero che non era affatto comprovato che il medesimo si fosse allontanato dal Comune dove era tenuto a dimorare, tanto più che non poteva escludersi che, nell'orario in cui sono avvenuti i controlli, (omissis) si stesse trasferendo dall'abitazione al bar.

2. Orbene, in quanto sorretto da considerazioni non illogiche, il percorso argomentativo dell'ordinanza gravata non presta il fianco alle censure articolate nel ricorso, che invero sollecitano una diversa valutazione di merito, non deducibile in questa sede, sulla natura della violazione e sulla personalità di (omissis).

A ciò deve solo aggiungersi che, in ogni caso, l'art. 276 cod. proc. pen., nel caso di trasgressioni alle prescrizioni imposte, non prevede alcun automatismo ai fini dell'aggravamento del regime cautelare, riservando al giudice uno spazio valutativo che nel caso di specie risulta esercitato con argomenti razionali, e ciò anche alla luce della tipologia della misura violata e dell'entità della vicenda.

3. Di qui l'inammissibilità del ricorso del Procuratore generale.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 05/11/2020

Il Consigliere estensore
Fabio Zunica

Il Presidente
Giulio Sarno

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

IL 22 FEB 2021

IL CANCELLIERE ESPERTO
Luana Mariani